



# **Sanzioni e restrizioni commerciali verso la Russia: il punto dopo il 10° pacchetto dell'Unione Europea**

*Zeno Poggi, Managing Partner di ZPC*

# **LO SCENARIO SANZIONATORIO VERSO LA RUSSIA**

# SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Il **25 febbraio** 2023, nell'ottica del **coordinamento tra le politiche estere degli stati membri**, il Consiglio dell'UE ha adottato il **decimo pacchetto** di misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Il **Regolamento n. 2023/427** implementa, *a partire dal 26 febbraio 2023*, la serie misure restrittive già previste da:

**Regolamento (UE) N. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014** concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e della Decisione 2014/145



**Restrizioni soggettive** (elenco di persone fisiche e giuridiche soggette al congelamento dei fondi e delle risorse)

**Regolamento (UE) N. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014** concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e della Decisione 2014/512



Specifiche **misure finanziarie e oggettive**

Il Reg. (UE) **2023/427** prevede inoltre



Ulteriori **misure** di natura non prettamente doganale (i.e **atipiche**)



# CRONISTORIA DELLE SANZIONI

PACCHETTO SANZIONATORIO	DATE	REGOLAMENTI ESECUTIVI
1° PACCHETTO	23 febbraio 2022	Reg. (UE) 2022/260, 261, 262
2° PACCHETTO	25 febbraio 2022	Reg. (UE) 2022/328, 332
3° PACCHETTO	28 febbraio – 2 marzo 2022	Reg. (UE) 2022/334, 336, 345, 350, 353
4° PACCHETTO	15 marzo 2022	Reg. (UE) 2022/427, 428
5° PACCHETTO	8 aprile 2022	Reg. (UE) 2022/756, 581
6° PACCHETTO	3 giugno 2022	Reg. (UE) 2022/878, 879
7° PACCHETTO	21 luglio 2022	Reg. (UE) 2022/1269, 1270
8° PACCHETTO	6 ottobre 2022	Reg. (UE) 2022/1903, 1904, 1905, 1906
9° PACCHETTO	16 dicembre 2022	Reg. (UE) 2022/2474, 2475, 2476
10° PACCHETTO	25 febbraio 2023	Reg. (UE) 2023/426, 427, 428, 429, 430



# 10° PACCHETTO: PRINCIPALI NOVITÀ

- ❑ Il Consiglio adotta nuove misure restrittive nei confronti della Russia. Il pacchetto concordato vieta tra l'altro:
  - l'**esportazione** di tecnologie critiche e beni industriali
  - l'**importazione** di asfalto e gomma sintetica
  - la **fornitura** di capacità di stoccaggio del **gas** ai russi (eccetto GNL)
  - il **transito** attraverso la Russia di **beni** e tecnologie a **duplice uso** nonché di **armi esportati dall'Unione**
  
- ❑ Inoltre l'UE:
  - impone ulteriori **sanzioni** a **87 persone** e **34 entità**, tra cui importanti decisori politici, leader militari, comandanti militari del gruppo Wagner e produttori di droni
  - **sospende** le licenze di radiodiffusione di RT Arabic e Sputnik Arabic
  - riduce le possibilità che i cittadini russi ricoprano qualsiasi posizione negli **organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche** dell'UE
  - introduce nuovi **obblighi di comunicazione** per garantire l'efficacia del congelamento dei beni

# SANZIONI SOGGETTIVE



## Sanzioni soggettive (Reg. (UE) 2014/269 ss.mm.ii.)

Sono soggette al congelamento dei beni ed è fatto **divieto** ai cittadini e alle imprese dell'UE di mettere fondi a loro disposizione:

- **Figure politiche** (nuovi membri del Consiglio federale della Federazione, tra cui il rappresentante della Repubblica popolare di Luhansk e la vicesegretaria del Consiglio generale del partito *Russia Unita*, 19 viceministri, 4 membri della Duma di Stato, il Fronte popolare panrusso e 5 persone ad esso collegate) e **militari russe** (leader militari russi e due comandanti militari del gruppo Wagner, imprese che producono missili, droni, aeromobili, veicoli militari, navi da guerra o sistemi di controllo e li forniscono alle forze armate russe);
- **Oligarchi** e soggetti vicini al presidente o che comunque forniscono sostegno al governo della Federazione Russa (**Yevgeny Prigozhin** e **imprenditori** significativi, tra cui soci ed **amministratori** di importanti società e gruppi societari russi);
- **4 persone iraniane coinvolte nello sviluppo e nella fornitura di droni** utilizzati dalla Russia contro l'Ucraina.;
- **Banche russe**: listing delle principali banche russe (Alfa-Bank, Rosbank e Tinkoff Bank, National Wealth Fund of the Russian Federation) e la **compagnia assicurativa** Russian National Reinsurance Company.



# SANZIONI SOGGETTIVE

Oltre 1400 persone fisiche  
e più di 200 entità sanzionate

Le sanzioni nei confronti di **persone** consistono in:

**divieti di viaggio** > impediscono alle persone inserite in elenco di entrare o transitare nel territorio dell'UE per via terrestre, aerea o marittima;

**congelamento dei beni** > tutti i conti appartenenti alle persone ed entità inserite in elenco nelle banche dell'UE sono congelati. È altresì vietato mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o attività.

Le sanzioni nei confronti di entità consistono nel congelamento dei beni.

**21,5 miliardi di € beni  
congelati nell'UE**

**300 miliardi di € attività della  
Banca centrale di Russia bloccate  
nei paesi dell'UE e del G7**

# SANZIONI FINANZIARIE



## Sanzioni finanziarie (ex Reg. (UE) 2014/833 ss.mm.ii.)

### Posto il divieto di:

- Effettuare qualsiasi tipo di operazione con la **BANCA CENTRALE NAZIONALE RUSSA**;
- **fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica** per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese;
- acquistare, vendere o prestare **servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari** emessi da determinati istituti di credito, persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare **nuovi prestiti o crediti** a soggetti (persone fisiche e giuridiche);





# SANZIONI FINANZIARIE

- ❑ In riferimento al congelamento di fondi ovvero risorse economiche il **Reg. (UE) 2023/426** modifica il reg. (UE) n. 269/2014, in particolare il suo **art.2**, introducendo una nuova deroga per talune banche al fine di consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference. Questo è finalizzato ad agevolare l'uscita dal mercato russo.
- ❑ **L'articolo 5 bis** del Reg. (UE) 2023/427 introduce un generale **obbligo** di comunicazione in capo a tutte le persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi, compresa la BCE, nonché ai soggetti del settore finanziario **di trasmettere**, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, **all'autorità competente** dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, **le informazioni** indicate dai **Regolamenti sulle attività e le riserve della Banca centrale di Russia, che detengono, controllano o per le quali agiscono da controparti**. Tale obbligo di comunicazione è previsto anche in relazione alle informazioni detenute con riferimento ai fondi congelati. Queste informazioni devono essere aggiornate **trimestralmente**.

# SANZIONI OGGETTIVE - EXPORT



## Sanzioni oggettive – Export (Reg. (UE) 2014/833 ss.mm.ii.)

L'UE ha vietato di:

- vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente** i beni e le tecnologie soggetti a divieto, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
- prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi** connessi ai beni e alle tecnologie soggetti a divieto;
- fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie.**



# SANZIONI OGGETTIVE - EXPORT

Prodotti soggetti al **Reg. (UE) 833/2014** del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e successive modifiche ed integrazioni, in particolare ricompresi negli allegati:

- **Allegato II** – elenco dei beni o le tecnologie elencati nell'allegato II adatti ai progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia
- **Allegato VII** – elenco dei beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia
- **Allegato X** – elenco dei beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio
- **Allegato XI** – elenco dei beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale
- **Allegato XVI** – elenco dei beni e tecnologie per la navigazione marittima o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa
- **Allegato XVIII** – elenco dei beni di lusso aventi un determinato valore per articolo
- **Allegato XX** – elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti
- **Allegato XXIII** – elenco dei beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe

# SANZIONI OGGETTIVE - EXPORT

Dal punto di vista delle **restrizioni oggettive** il Reg. (UE) **2023/427** interviene con rilevanti novità ampliando gli allegati VII, XI, XXI e XXIII del Reg. (UE) 2014/833.

- L'**allegato VII** è stato modificato dall'**allegato II**: l'elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia è stato ampliato (**terre rare, circuiti integrati elettronici e apparecchi termografici**)
- L'**allegato XI** è stato modificato dall'**allegato IV**: l'aggiunta una parte "D" impone nuove restrizioni a quei beni e tecnologie in utilizzo nell'aviazione o nell'industria spaziale (**turboreattori, turbopropulsori e spare parts**)
- L'**allegato XXI** è stato modificato dall'**allegato VI**: l'introduzione di una parte "C" incide ulteriormente sui quei beni che generano introiti significativi per la Russia (**vaselina, paraffina, coke di petrolio, bitumi, gomma sintetica ecc**)
- L'**allegato XXIII** è stato modificato dall'**allegato VII**: attraverso circa **220 nuovi codici doganali**, l'elenco di beni e delle tecnologie atte a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe è significativamente incrementato



## SANZIONI OGGETTIVE - EXPORT

- ❑ L'art. 2 reg. 833/2014 è **modificato** nel senso di vietare l'esportazione dall'Unione - nonché il transito verso la Russia - delle tecnologie e dei **beni a duplice uso** previsti dal Reg. (UE) 821/2021; le medesime restrizioni si applicano alle **armi**, le loro componenti e munizioni.
- ❑ L'art. 2 bis reg. 833/2014 che vieta l'esportazione dall'Unione di quelle merci che contribuiscono al rafforzamento militare/tecnologico della Russia di cui all'Allegato VII Reg. (UE) 2014/833, **aggiunge una nuova categoria di controllo** relativa ai «metalli delle **terre rare** e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro»;
- ❑ L'art. 3 quater reg. 833/2014 vieta l'esportazione dall'Unione di «**beni utilizzati nell'industria aeronautica**» di cui all'Allegato XI Reg. (UE) 2014/833 (turboreattori, turbopropulsori, spare parts):
- ❑ In riferimento ai beni elencati nell'**allegato XXIII, parte C**, i **divieti** di esportazione **non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

## ESEMPI DI NUOVI PRODOTTI ALLEGATO XXIII

Categoria e codice NC	Prodotti
Beni fondamentali per la capacità industriale russa  6909.09, <b>7208</b> , <b>7209</b> , 7309.00, <b>7310</b> , <b>7311</b> , <b>7610</b> , 7611.00, 7613.00, 8406.81, 8406.82, 8406.90, 8407.21, 8407.29, <b>8408</b> , 8412.10, 8412.21, 8412.29, 8412.39, 8413.11, 8413.19, 8413.30, 8413.50, 8413.60, 8413.81, 8414.10, 8414.90, 8417.20, 8419.19, 8419.40, 8419.89, 8419.90, 8421.11, 8421.23, 8421.29, 8421.31, 8421.39, 8421.99, 8421.19, 8421.91, 8426.12, 8426.30, 8426.99,	Accumulatori elettrici (alcuni) Alberi di trasmissione e loro parti Analizzatori di gas e spettrometri di massa Apparecchi di distillazione o di rettificazione Apparecchi di illuminazione (alcuni) Apparecchi elevatori Apparecchi per filtrare liquidi, gas e altri filtri (alcuni) Autopompe antincendio Autoveicoli per il trasporto di merci Binocoli, cannocchiali anche astronomici e loro sostegni Bussole e altri strumenti di navigazione Carrelli-stivatori Cascami e avanzi elettronici/elettrici Condensatori elettrici e parti Costruzioni e parti di costruzioni (torri, piloni, pilastri ecc.) Cuscinetti a sfere, a rulli e parti

## ESEMPI DI NUOVI PRODOTTI ALLEGATO XXIII

Categoria e codice NC	Prodotti
<p>Beni fondamentali per la capacità industriale russa</p> <p>8426.11, 8426.19, 8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.20  <b>8427</b>, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 8428.39, 8428.70, 8428.90, 8453.10, 8453.80, 8453.90, 8457.10, 8457.30, 8459.10, 8459.70, 8459.21, 8459.31, 8459.41, 8459.49, 8459.61, 8461.20, 8461.30, 8461.40, 8461.90, <b>8462</b>, <b>8463</b>, <b>8464</b>, 8465.96, 8465.20, 8465.93, 8465.94, 8465.96, 8473.21, 8475.21, 8475.29, 8475.90, 8479.10,</p>	<p>Diverse tipologie di macchinari industriali per lavorazione di metalli, pietre, legno cuoio e gomma            Fibre ottiche (alcune)            Forni non elettrici industriali o di laboratorio            Fusti, vasche, cisterne, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili            Generatori a corrente alternata            Gru e parti            Gruppi elettrogeni            Impianti industriali esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici            Interruttori automatici            Isolanti per usi elettrici (alcuni)            Lampade, LED (alcune)            Machine utensili, torni, macchine per la lavorazione dei metalli (alcuni)</p>

## ESEMPI DI NUOVI PRODOTTI ALLEGATO XXIII

Categoria e codice NC	Prodotti
Beni fondamentali per la capacità industriale russa  8479.30, 8479.50, 8479.90, 8479.81, 8479.82, 8479.89, 8481.10, 8481.20, 8481.30, 8481.40, 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.50, 8482.80, 8482.91, 8482.99, <b>8483</b> , 8501.20, 8501.31, 8501.33, 8501.53, 8501.61, 8501.62, 8501.63, 8501.64, 8502.11, 8502.12, 8502.13, 8502.31, 8502.39, 8502.40, 8506.60, 8506.90, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8532.21, 8532.24, 8532.10, 8532.29, 8532.30,	Motori a pistone diesel e semi diesel e parti Motori elettrici, idraulici, pneumatici (alcuni) Motoslitte Pile/batterie e accumulatori (alcune) Pompe (alcune: es. per aria, vuoto, liquidi, carburante) Ponti e travi scorrevoli Prodotti laminati piatti di ferro o acciaio Quadri elettrici, pannelli di controllo Rimorchi e loro parti Robot industriali Scambiatori di calore Serbatoi di capacità ≤ 300 litri Strumenti di misurazione (alcuni) Telecamere, fotocamere e videocamere digitali Telemetri Trattori stradali per semirimorchi Turbine a vapore e parti (alcune)



## ESEMPI DI NUOVI PRODOTTI ALLEGATO XXIII

Categoria e codice NC	Prodotti
<p>Beni fondamentali per la capacità industriale russa</p> <p>8532.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.40, 8535.30, 8535.90, 8536.50, 8536.69, 8536.90, 8539.29, 8539.39, 8539.51, 8539.52, 8539.41, 8540.20, 8540.60, 8540.79, 8540.81, 8540.89, 8540.91, 8540.99, 8540.71, 8547.10, 8547.20, 8547.90, <b>8549</b>, 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24, 8701.30, 8703.10, 8704.10, 8704.22, 8704.32, 8704.23, 8705.10, 8705.40, 8705.20, 8705.30, 8705.90, 8716.20, 8716.39, 8716.90, 9001.10, <b>9005</b>, <b>9014</b>, 9015.10, 9015.20, 9015.40, 9015.80, 9015.90, 9024.80, 9025.19, 9025.90, 9027.10, 9027.81, 9027.89, 9029.10, 9029.20, 9029.90, 9030.32, 9030.39, 9030.40, 9030.82, 9030.89, <b>Ex 98</b></p>	<p>Valvole (di riduzione, per trasmissioni, di troppo pieno, di ritegno)</p>

# SANZIONI OGGETTIVE - IMPORT



## Sanzioni oggettive – Import (Reg. (UE) 2014/833 ss.mm.ii.)

L'UE ha introdotto il divieto di **acquistare, importare o trasferire dalla Russia all'Europa:**

- **petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati;**
- **carbone** e altri combustibili fossili solidi **prodotti siderurgici**
- **legno**, cemento e alcuni fertilizzanti
- **prodotti ittici** e liquori (ad esempio caviale, vodka)
- **oro** (anche i gioielli)

☐ Da ultimo, il Reg. (UE) 2023/427, ha aggiunto una parte C all'allegato XXI del Reg. (UE) 2014/844 per cui è **altresì vietata**, salvo limitate eccezioni, **l'importazione** dei seguenti prodotti:

## NUOVI PRODOTTI ALLEGATO XXI

Categoria e codice NC	Prodotti
Beni che generano introiti significativi per la Russia:  2712, 2713, 2714, 2715, 2803, 4002	Sottoprodotti di raffinazione del petrolio (vaselina, paraffina, cera molle) Coke di petrolio Bitumi e asfalti Gomma sintetica e mescole di gomma naturale (in forme primarie, nastri, fogli o lastre)

- ❑ A seguito delle **modifiche** degli allegati del **Reg. (UE) 2014/833** le nuove restrizioni, rispetto al 2021, riguardano il 49% delle esportazioni dall'Ue verso la Russia e il 58 % delle importazioni dalla Russia in Ue, per un valore di:
- **43,9 miliardi** di euro per l'**export**
  - **91,2 miliardi** di euro per l'**import**

# L'IMPATTO DELLE SANZIONI SULL'EXPORT ITALIANO

Uno studio di **AWOS – A World of Sanctions** pubblicato sul numero 4 della rivista **GeoTrade** ha stimato il **valore commerciale** dei **beni** italiani e russi **sottoposti a divieto** di esportazione e importazione a seguito delle **sanzioni** introdotte dalla Ue da febbraio 2022.



- **1 miliardo** di euro è la stima del **valore** dei **beni bloccati** dalle sanzioni sull'**export** italiano verso la Russia nel **2022** (*dati fino al 7° pacchetto e tenuto conto delle varie deroghe*)



# L'UE COORDINA LE SANZIONI CON ALTRI PARTNER

- ❑ Le sanzioni sono più efficaci se è coinvolta un'ampia gamma di **partner internazionali**. L'Ue lavora infatti a stretto contatto con partner che condividono gli stessi principi al fine di coordinare le sanzioni.
- ❑ **L'Allegato III** del Reg. (UE) 427/2023 modificando l'allegato VIII del Reg. (UE) 844/2014 ha ampliato l'elenco dei paesi partner che applicano misure di controllo all'esportazione sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Reg. (UE) 833/2014, questi sono:
  - STATI UNITI D'AMERICA
  - GIAPPONE
  - REGNO UNITO
  - COREA DEL SUD
  - AUSTRALIA
  - CANADA
  - NUOVA ZELANDA
  - NORVEGIA

# **LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI**



Restrizione	Riferimento legislativo	Tipologia di sanzione
Violazione delle restrizioni Ue verso determinati paesi o soggetti	<b>Decreto Legislativo n. 109 del 22 giugno 2007</b> - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sanzioni amministrative</b> pecuniarie sino ad un massimo di 500.000 euro</li> <li>• <b>Nullità</b> degli <b>atti</b> posti in essere in violazione dei divieti</li> <li>• <b>Impossibilità di incassare</b> i pagamenti da parte di entità listati (per la messa a disposizione di risorse economiche a soggetti inclusi in liste di controllo)</li> </ul>
Violazione delle restrizioni Ue alla movimentazione di prodotti listati	<b>Decreto Legislativo n. 221 del 15 dicembre 2017</b> , in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reclusione</b> fino a 6 anni</li> <li>• <b>Reclusione</b> fino a 6 anni o sanzione amministrativa fino ad 250.000 euro (per l'export di beni in assenza di autorizzazione)</li> <li>• <b>Reclusione</b> fino a 4 anni o sanzione amministrativa fino a 150.000 euro (per l'export di beni in difformità dagli obblighi dell'autorizzazione)</li> <li>• <b>Confisca</b> obbligatoria dei beni soggetti a restrizione</li> </ul>

# IL DISALLINEAMENTO IN UE



TIPOLOGIE DI SANZIONI	STATI MEMBRI
Violazione sia penale che amministrativa	BE, BG, CZ, DE, EE, IE, EL, IT, LT, AT, PL, RO, SI
Violazione solo penale	DK, FR, HR, CY, LV, LU, HU, MT, NL, PT, FI, SE
Violazione solo amministrativa	ES, DK

(\*) Tabella estratta dal testo della «Proposta della Commissione Europea per l'adozione di una Decisione del Consiglio sull'aggiunta della violazione delle misure restrittive unionali all'area dei crimini previsti dall'articolo 83, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».



# LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI UE È REATO?



Il 28 novembre 2022 il **Consiglio** ha adottato all'unanimità la **decisione** di **aggiungere** la **violazione** delle misure restrittive all'elenco dei «**reati riconosciuti dall'UE**» previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 83, paragrafo 1, TFUE).

La decisione:

- ✓ garantirà un'esecuzione più uniforme delle sanzioni in tutta l'UE;
- ✓ scoraggerà i tentativi di aggirare o violare le sanzioni;
- ✓ la Commissione europea presenterà una proposta di direttiva contenente norme minime relative alla definizione del reato di violazione delle misure restrittive dell'UE e delle relative sanzioni.

# SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE RESTRIZIONI USA



Le **sanzioni** previste per la **violazione** delle **restrizioni** imposte dagli **Stati Uniti** verso determinati paesi o soggetti possono colpire anche **entità estere** (e quindi italiane) in virtù delle denominate **Secondary Sanctions** (sanzioni extraterritoriali che si applicano anche a società non statunitensi)

→ gli USA possono includere le società che violano la normativa statunitense - intraprendendo relazioni commerciali con entità listate - nelle proprie **black lists**. Le sanzioni comportano:

- La perdita di assistenza da parte dell'U.S. Export-Import Bank;
- L'impossibilità a ricevere licenze statunitensi all'export per prodotti di origine US
- La perdita di accesso a certe forme di credito o prestiti da parte di istituzioni finanziarie statunitensi
- La perdita di supporto statunitense per prestiti da istituzioni finanziarie internazionali
- L'impossibilità a partecipare ad appalti governativi statunitensi;
- Misure di blocco delle proprietà presenti negli USA
- Il divieto sugli investimenti in equity o debito
- L'esclusione dagli Stati Uniti di dirigenti, funzionari aziendali, o azionisti anche di una controllata
- L'imposizione di sanzioni su dirigenti esecutivi o su soggetti che ricoprono simili funzioni

## NON SOLO SANZIONI: TRADE BARRIERS

HTSUS  
CODE



- L'importanza della **classificazione doganale** viene in considerazione non solo per l'attuazione delle sanzioni ma anche per l'**applicazione** delle misure di **politica commerciale**;
- Si pensi ai c.d. TRADE REMEDIES USA che riguardano i **products of china**;
- Tali prodotti sono infatti identificati da codici di tariffa doganale statunitense (Harmonized Tariff Schedule - HTSUS);
- Gli Stati uniti dedicano il capitolo 99 del sistema armonizzato (Harmonized System) alle **misure di politica commerciale**.

# DAZI AGGIUNTIVI

Es. 1) **7306 11 00 50** «tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti saldati, di acciaio inossidabile di diametro esterno superiore a 114,3 mm» il dazio all'importazione in US è pari a 0%.

Heading/ Subheading	Stat Suf fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty ⓘ		
				1		2
				General	Special	
7305.39.10	00	Of iron or nonalloy steel	kg	Free <u>1/</u>		5.5%
7305.39.50	00	Of alloy steel	kg	Free <u>1/</u>		10%
7305.90		Other:				
7305.90.10	00	Of iron or nonalloy steel	kg	Free <u>1/</u>		5.5%
7305.90.50	00	Of alloy steel	kg	Free <u>1/</u>		10%
<b>7306</b>		Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seamed or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel:				
		Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:				
<b>7306.11.00</b>		Welded, of stainless steel		Free <u>1/</u>		10%
	10	With an outside diameter not exceeding <b>114.3</b> mm	kg	See 9903.88.15 and U.S. note 16 to subchapter III, chapter 99.		
	50	With an outside diameter exceeding <b>114.3</b> mm	kg			

Tuttavia, se lo stesso prodotto è di origine cinese il dazio previsto alla sottovoce applicabile (0%) viene maggiorato del 7.5%.

Heading/ Subheading	Stat Suf fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty ⓘ		
				1		2
				General	Special	
9903.88.15	<u>1/</u>	Except as provided in headings 9903.88.39, 9903.88.42, 9903.88.44, 9903.88.47, 9903.88.49, 9903.88.51, 9903.88.53, 9903.88.55, 9903.88.57, 9903.88.65, 9903.88.66 or 9903.88.67, articles the product of China, as provided for in U.S. note 20(r) to this subchapter and as provided for in the subheadings enumerated in U.S. note 20(s)	<u>1/</u>	The duty provided in the applicable subheading + 7.5%		



# DAZI AGGIUNTIVI

Es. 2) **7326.90.86** «altri lavori di fili di ferro o di acciaio» pagano, salvo accordi commerciali, come dazio all'importazione in US il 2.9%.

Heading/ Subheading	Stat Suf fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty ⓘ		
				1		2
				General	Special	
7326.90.86		Other		2.9% <sup>1/</sup>	Free (A, AU, B, L, CO, D, E, IL, JO, JP, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)	45%

Per lo stesso bene, se di origine cinese, il dazio del 2.9 % viene maggiorato del 25% .

Heading/ Subheading	Stat Suf fix	Article Description	Unit of Quantity	Rates of Duty ⓘ		
				1		2
				General	Special	
9903.88.03	<sup>1/</sup>	Except as provided in headings 9903.88.13, 9903.88.18, 9903.88.33, 9903.88.34, 9903.88.35, 9903.88.36, 9903.88.37, 9903.88.38, 9903.88.40, 9903.88.41, 9903.88.43, 9903.88.45, 9903.88.46, 9903.88.48, 9903.88.56, 9903.88.64, 9903.88.66 or 9903.88.67, articles the product of China, as provided for in U.S. note 20(e) to this subchapter and as provided for in the subheadings enumerated in U.S. note 20(f)	<sup>1/</sup>	The duty provided in the applicable subheading + 25%		

# I CONTROLLI DELLA DOGANA



## COMUNICATO STAMPA

### **MONTANO LUCINO: SEQUESTRO ROTOLI DI NASTRI IN GOMMA DESTINATI ALLA FEDERAZIONE RUSSA**

*Montano Lucino, 11 ottobre 2022* – I funzionari ADM di Como, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Montano Lucino, hanno sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca (*ex art. 354 c.p.p.*) n. 26 rotoli di nastri in gomma non alveolare, dichiarati in esportazione verso la Russia, da utilizzare come ricambi su macchine tessili industriali.

Dal controllo dei dati della dichiarazione con quelli desumibili dalla documentazione commerciale e tecnica di scorta alla spedizione, i funzionari hanno contestato la correttezza della voce doganale dichiarata, accertando che la merce rientrava invece tra quelle vietate ai sensi dell'art. 3 duodeces del *Regolamento (UE) del 31.07.2014 n. 833 e ss.mm. e ii., concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.*

Ritenendo integrata l'ipotesi di reato di cui all'art. 20, comma 1 D. Lgs. 15.12.2017 n. 221 (*Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali*) la merce è stata sequestrata ai fini della confisca obbligatoria prevista dal citato decreto legislativo, mentre il rappresentante legale dell'azienda esportatrice è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria, fatta salva la presunzione di innocenza del soggetto indagato.

# I CONTROLLI DELLA DOGANA



## COMUNICATO STAMPA

### PIACENZA: SEQUESTRO DI MERCE ESPORTATA VERSO LA RUSSIA

*Piacenza, 7 novembre 2022* – I funzionari ADM di Piacenza, in seguito ad una disamina preliminare della documentazione presentata ed in applicazione di una prassi di controllo interna consolidata, anche in relazione ad altre operazioni di esportazione a rischio verso la Russia, ritenendo sospetta una spedizione di merce, procedevano alla visita fisica della partita stessa.

Tale verifica, che aveva lo scopo di accertare il rispetto delle sanzioni adottate dalla U.E. per l'esportazione di prodotti verso la Russia, ha condotto al sequestro di sistemi idraulici e parti e accessori riconducibili a tagliatrici ad idrogetto (valore stimato totale del contratto di oltre tre milioni di euro).


Il sequestro della merce ai fini della confisca, è stato convalidato dal Pubblico Ministero di turno, ed il rappresentante legale della società deferito alla A.G per il reato previsto dall'art. 20 d.lgs. 221/2017 che prevede la reclusione da 2 a 6 anni.

A partire dal 23 febbraio 2022 la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea una serie di decisioni e regolamenti che, in considerazione delle azioni attuali della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, modificano ed inaspriscono i provvedimenti restrittivi contenuti nel regolamento U.E. n. 833/2014.

# **NON SOLO RUSSIA: IL RISCHIO GEOPOLITICO E LE SANZIONI**



# LE SFIDE DEI MERCATI GLOBALI



## I RISCHI PER LE IMPRESE

- fare affari con **soggetti sottoposti a restrizione**;
- intrattenere rapporti commerciali con **Paesi sotto embargo**;
- movimentare **prodotti dual use** o **sottoposti a restrizione**;
- errata attribuzione della **classificazione doganale e dell'origine**;
- non corretta gestione della **conformità, sicurezza ed etichettatura**;
- non corretta gestione della **documentazione**.

# GLOBAL RISK MAPS BY ZPC




Sono oltre **88.000** i **sogetti** (persone fisiche, giuridiche, entità, vessel) inseriti nelle **liste di controllo** Usa, Ue, Onu, Uk e Svizzera.

Di cui circa **260** solo in **Italia**.



# GLOBAL RISK MAPS BY ZPC



Sono oltre **230**  
i **programmi**  
**sanzionatori**  
internazionali rivolti  
a circa **40 paesi**

**PREVENIRE E GESTIRE IL RISCHIO SANZIONI**

# LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

1

L'**impresa** che opera nel commercio internazionale detiene precise **responsabilità** in merito al controllo:

- dei **Paesi di destinazione** finale e dell'immissione in consumo dei prodotti;
- delle **controparti** contrattuali e dei **destinatari** coinvolti (*verifica soggettiva*);
- dei **prodotti** venduti, esportati e riesportati (*verifica oggettiva*).

2

La **compliance** passa attraverso una **corretta gestione** delle attività di **import-export** e delle **operazioni commerciali** in ogni fase, in particolare nella fase preliminare.

3

È necessaria una costante **attività di verifica organizzata** internamente all'azienda per **gestire i rischi** e ottimizzare i processi.

# LE VERIFICHE DI EXPORT CONTROLS

## Le domande fondamentali da porsi:

- Chi sono i miei partner commerciali?
- Che prodotto sto esportando?
- Dove lo sto esportando?
- Quali soggetti sono coinvolti?




## Scopo: dimostrare che l'azienda:

- ✓ **Conosce la normativa** in vigore in materia di beni a duplice uso e di restrizioni all'esportazione verso specifiche destinazioni finali
- ✓ **Ha effettuato le verifiche necessarie** con la dovuta diligenza, al fine di esportare in conformità con le disposizioni europee (internazionali) applicabili



**IMPRESA**




**AUTORITÀ**



**BANCA**

# LE VERIFICHE SOGGETTIVE







# LE VERIFICHE SOGGETTIVE

**ECP Finance**  
Guest Guest

Active services:  
Party Screening: until 10/02/2021  
Newsdesk: until 04/03/2020  
FATCA Verification: until 09/02/2020  
Product Classification: until 14/05/2019  
Chat Support: until 18/12/2022  
PEP: until 10/03/2023

Welcome

Risk analysis

Global Risk Map

Restricted Party Screening

**Party Screening**

Customized List 25

Reports

Logout

## Party Screening

Search Reset

Basic search  Search

Advanced search

Results Found 5 names. (56 deleted). CSV PDF


ID ^	Type	Wholename	Gender	Title	Function	List	Program	Remark
16685:0	P	CH...OV, Sergei				USA	US-UKRAINE-E013661	
5c44d302ce:0		Sergey Koynov				USA		
16685:1	P	CH...OV, Sergey Vil...ich				USA	US-UKRAINE-E013661	
5c44d302ce:1		Sergey V. Coyne				USA		
18164	P	Sergey Vil...ich Ch...ov	M		chairman of the Ro... conglomerate, member of the Supreme Council of 'United Russia'	EU	EU-UKR	(Date of listing 12.9.2014)

Verifica soggettiva di primo livello

Individuazione del programma sanzionatorio

Individuazione dello specifico elenco di controllo

# LE VERIFICHE OGGETTIVE





# LE VERIFICHE OGGETTIVE

Valvole



filter by [hs description](#) [hs code](#) [explanatory notes](#) [dual use restrictions](#) [country restrictions](#) [all](#)

search also [rubinetti \(3\)](#) [alberi di natale \(4\)](#) [riduttori di pressione \(1\)](#) [valvola \(10\)](#)

## ▼ SEZIONE VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE



+ 10

### ▼ PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE



38-- -- -- --

+ 26

▼ Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove



3824 -- -- --

+ 6

▼ altri



+ 2

▼ altri



3824 99 -- --

+ 5

● Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle **valvole** elettriche



3824 99 20 00

## ▼ SEZIONE XVI - MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI





# LE VERIFICHE OGGETTIVE

← Custom Prod. 8479 81 -- --

### Details

[Edit](#) [Delete](#)

**Company** [redacted]

**Added by** [redacted]

**Product Classification** 8479 81 -- --

**Item Code** ecp-1664189902cd783912

**Restriction state** red

**Custom Restriction state**

### Restrictions

**Dual Use Categories (1)**  
9B001c ✕ [+ Add](#)

**Belarus (2)**  
REG355\_ANNEX XIV ✕ REG355\_ANNEX Va-X.B.VII.002 ✕ [+ Add](#)

**Russian Federation (2)**  
X.B.VII.002 ✕ X.B.X.001 ✕ [+ Add](#)

**Iran (Islamic Republic of) (1)**  
ALLEGATO III - 10 ✕ [+ Add](#)

**Ukraine (Crimea and Sevastopol) (2)**  
Import ✕ REG263\_ANNEX II ✕ [+ Add](#)

**Syrian Arab Republic (1)**  
ALLEGATO IX ✕ [+ Add](#)

**Korea (Republic of) (0)**



# LE VERIFICHE OGGETTIVE

Dual Use Categories **i**

## Definition of 9B001

## References for 9B001c

Apparecchiature, utensili o montaggi di fabbricazione, come segue:  
N.B. :

CFR. ANCHE 2B226

- a.  
apparecchiature di solidificazione direzionale o di fusione monocristallina progettate per "superleghe";
- b.

utensili per la fusione, appositamente progettati per la fabbricazione di palette mobili, palette fisse o "carenature di estremità" di motori a turbina a gas, fabbricati con metalli o ceramiche refrattari, come segue:

1.  
anime;
  2.  
gusci (stampi);
  3.  
unità combinate anima e guscio (stampo);
- c.  
apparecchiature per la fabbricazione additiva con solidificazione direzionale o monocristallina, progettate per "superleghe".

Dual Use Categories **i**

## Definition of 9B001

## References for 9B001c


### Reference

- [...]
- c. "software" appositamente progettato per il controllo della solidificazione direzionale o la crescita del materiale monocristallino nelle apparecchiature specificate in 9B001.a. o **9B001.c.**; [↗](#)

[...]

# I PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ

Programma Interno di Conformità



**I Programmi Interni di Conformità**, predisposti secondo le linee guida europee e statunitensi, mirano ad assicurare che l'operatività aziendale sia attuata **in conformità alle normative nazionali ed internazionali** in materia di Export Controls e Trade Compliance, a **tutela della reputazione aziendale**, del mercato e di tutte le componenti dell'azionariato, nonché degli **impegni assunti** nell'ambito di rapporti negoziali con terze parti (quali, a titolo di esempio, finanziatori, banche, compagnie assicurative, ecc.) riducendo il rischio di incorrere nell'applicazione di sanzioni.

# I PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ



**30 luglio 2019** la Commissione pubblica la **Raccomandazione (UE) 2019/1318** contenente le linee guida finalizzate ad agevolare la predisposizione di un **programma interno di conformità (PIC)** rispetto alla normativa internazionale.




**2 maggio 2019** OFAC pubblica il “**Framework for OFAC Compliance Commitments**” contenente le linee guida volte a consentire agli operatori economici, statunitensi e non, di operare in conformità con i regimi sanzionatori statunitensi, mediante l’adozione di un **Sanctions Compliance Programs (SCP)**.



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale


L’Autorità Nazionale **UAMA** ha predisposto l’**obbligo** di **ICP** per ottenere determinate **licenze di esportazione**, in linea con il **Regolamento europeo** sui beni e le tecnologie a **duplice uso**.

# GLI OBIETTIVI DI UN ICP





# LE TUTELE CONTRATTUALI



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Contatti:**  
**[info@zpcsrl.com](mailto:info@zpcsrl.com)**

ZPC Srl a socio unico – P.IVA/C.F. 03550990232 - [www.zenopoggi.com](http://www.zenopoggi.com)  
Piazzetta Scala, 2 - 37121 Verona - Tel. + 39 045.9298085 - fax +39 045.2322404 - [info@zenopoggi.com](mailto:info@zenopoggi.com)  
Via Borgonuovo, 16 - 20121 Milano – [milano@zenopoggi.com](mailto:milano@zenopoggi.com)